



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.S.I.S. "Carlo Alberto Dalla Chiesa"



LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO, I.T. GEOMETRI E RAGIONIERI PROGRAMMATORI
ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO - ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO

Tel: 0761/826248 – Fax: 0761/830142 – Email: vtis00900l@istruzione.it - website: www.dallachiesa.it - CM: VTIS00900L - CF: 80013690567

Protocollo irrogazione sanzioni disciplinari

VISTO l'Art. 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 297/94
VISTA la C.M. 16 aprile 1975, n.105;
VISTO gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTO il D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07;
VISTE le Linee di Indirizzo emanate dal MIUR il 15/03/2007;
VISTA la Direttiva ministeriale del 30/XI/2007 n.104;
VISTO il Regolamento d'istituto, attualmente vigente e

Si emana
il seguente:

Protocollo disciplinare

Ai fini del presente protocollo si intende:

- D.S.: Dirigente Scolastico
- V.D.S.: Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
- D.S.G.A.: Direttore Servizi Generali Amministrativi
- C.D.S.: Collaboratore del dirigente scolastico
- C.d.C.: Consiglio di classe
- R.D. Regolamento disciplinare

Premessa:

- le sanzioni disciplinari rappresentano un atto grave e vanno irrogate in modo responsabile e previa attenta ponderazione
- la responsabilità è personale e le sanzioni disciplinari sono sempre irrogate nei confronti di singoli alunni ben individuati e non a carattere generico (es. ammonizione scritta a tutta la classe)
- nella irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 3 del R.D. devono essere seguite scrupolosamente le procedure come di seguito specificato.

3.1. art. 3 R.D. ammonizione scritta dal docente sul diario di classe

1. Il docente, constatata la mancanza disciplinare di cui all'art. 2 R.D., analizza attentamente i fatti, ne valuta responsabilmente la gravità, e, se del caso, ne effettua contestazione verbale all'alunno/i e ne chiede le ragioni. Al termine, ove ricorrano i presupposti, comunica la sanzione e offre la possibilità di convertire la stessa in una attività alternativa individuata dal docente stesso fra quelle previste dall' art. 3 bis R.D.

- **a** Ove l'alunno accetti di svolgere l'attività alternativa, il docente annota sul diario di classe quanto segue:

"L'alunno nome e cognome , descrivere in modo succinto ed esauriente la mancanza disciplinare,

in alternativa alla sanzione della ammonizione scritta sul diario di classe accetta e si impegna ad effettuare la seguente attività alternativa: descrizione dell'attività alternativa"

- **b** Ove l'alunno non accetti l'attività alternativa propostagli, il docente eroga la sanzione disciplinare annotando sul diario di classe quanto segue:

"Sentite le ragioni dell'alunno cognome e nome , preso atto del rifiuto di svolgere l'attività alternativa propostagli, viene comminata la presente ammonizione scritta per il seguente motivo: descrivere in modo succinto ed esauriente il comportamento o l'atto sanzionato"

3.2 – 3.3 art. 3 R.D. ammonizione scritta dal docente sul diario di classe e validata dal Dirigente scolastico o dal docente vicario.

1. Il docente, constatata la mancanza disciplinare di cui all'art. 2 R.D., analizza attentamente i fatti, ne valuta responsabilmente la gravità, e, se del caso, ne effettua contestazione verbale all'alunno/i e ne chiede le ragioni. Al termine, ove ricorrano i presupposti, comunica la sanzione e offre la possibilità di convertire la stessa in una attività alternativa individuata dal docente stesso fra quelle previste dall' art. 3 bis R.D.

- **a** Ove l'alunno accetti di svolgere l'attività alternativa, il docente annota sul diario di classe quanto segue:

"L'alunno nome e cognome , descrivere in modo succinto ed esauriente la mancanza disciplinare,

in alternativa alla sanzione della ammonizione scritta sul diario di classe accetta e si impegna ad effettuare la seguente attività alternativa: descrizione dell'attività alternativa"

- **b** Ove l'alunno non accetti l'attività alternativa propostagli, il docente eroga la sanzione disciplinare annotando sul diario di classe quanto segue:

"Sentite le ragioni dell'alunno cognome e nome , preso atto del rifiuto di svolgere l'attività alternativa propostagli, viene comminata la presente ammonizione scritta per il seguente motivo: descrivere in modo succinto ed esauriente il comportamento o l'atto sanzionato"

2. Il docente, chiamato in aula il collaboratore scolastico del piano perchè sorvegli momentaneamente gli alunni durante la momentanea assenza, munito del diario di classe contenente l'ammonizione scritta, accompagna l'alunno in presidenza per sottoporre la sanzione all'attenzione del D.S. o del V.D.S.

3. Il D.S. o V.D.S., all'uopo interpellati, invita il docente ad illustrare i fatti, le circostanze ed il comportamento sanzionabile; invita quindi l'alunno ad esporre le sue motivazioni. Al termine D.S. o il V.D.S., spiegandone i motivi:

- **a** conferma l'ammonizione apponendo in calce alla annotazione stessa la dicitura "*si conferma*", timbro personale e firma.
- **b** ritiene sufficiente la sanzione della semplice ammonizione scritta sul diario di classe e non effettua alcuna annotazione sul diario di classe.

3.4 – 3.5 art. 3 R.D. ammonizione scritta dal Dirigente scolastico o dal suo vicario sul diario di classe

1. Il D.S. o V.D.S. assiste personalmente a comportamenti scorretti e sanzionabili tenuti da alunni
2. Il D.S. o V.D.S. viene a conoscenza tramite altre persone di comportamenti scorretti e sanzionabili tenuti da alunni

1.1 Nel caso in cui Il D.S. o V.D.S. assista personalmente a comportamenti scorretti e sanzionabili tenuti da uno o più alunni, provvede a convocarlo/i negli uffici di presidenza; informa l'alunno sulla gravità del fatto o del comportamento tenuto e ne chiede le ragioni. Al termine, se del caso, il D.S. o V.D.S. comunica la sanzione e offre all'alunno la possibilità di convertire la stessa in una attività alternativa individuata dal D.S. stesso o dal V.D.S. (art. 3 bis R.D.)

- **a** Ove l'alunno accetti di svolgere l'attività alternativa, il D.S. o il V.D.S. annota sul diario di classe quanto segue:

"L'alunno/a nome e cognome in alternativa alla sanzione disciplinare della ammonizione scritta sul diario di classe accetta e si impegna ad effettuare la seguente attività alternativa: descrizione dell'attività alternativa"

Il D.S. o il vicario appone il timbro personale e firma.

- **b** Ove l'alunno non accetti l'attività alternativa propostagli, il D.S. o il V.D.S. eroga la sanzione disciplinare annotando sul diario di classe quanto segue:

"Sentite le ragioni dell'alunno cognome e nome, preso atto del rifiuto di svolgere l'attività alternativa propostagli, viene comminata la presente ammonizione scritta per il seguente motivo:

descrivere in modo succinto ed esauriente il comportamento o l'atto sanzionato

Il D.S. o il vicario appone il timbro personale e firma.

2.1 Nel caso in cui Il D.S. o V.D.S. venga a conoscenza tramite altre persone di comportamenti scorretti e sanzionabili tenuti da alunni, provvede a convocare le parti (alunni e persone che hanno constatato il comportamento) negli uffici di presidenza. Il D.S. o V.D.S. invita ciascuna delle parti ad esporre i fatti e le proprie ragioni. Dopo tale fase il D.S. o il V.D.S.:

- **a** non reputa opportuno sanzionare i comportamenti e ne dà notizia alle parti.
- **b** reputa opportuno sanzionare il comportamento dell'alunno, lo convoca, se non

presente, gli comunica la sanzione e offre all'alunno la possibilità di convertire la stessa in una attività alternativa individuata dal D.S. stesso o suo vicario (art. 3 bis R.D.)

- **b 1** Ove l'alunno accetti di svolgere l'attività alternativa, il D.S. o il V.D.S. annota sul diario di classe quanto segue:

"L'alunno/a *nome e cognome* in alternativa alla sanzione disciplinare della ammonizione scritta sul diario di classe accetta e si impegna ad effettuare la seguente attività alternativa: *descrizione dell'attività alternativa*"

Il D.S. o il V.D.S. appone il timbro personale e firma.

- **b 2** Ove l'alunno non accetti l'attività alternativa propostagli, il D.S. o il V.D.S. eroga la sanzione disciplinare annotando sul diario di classe quanto segue:

"Sentite le ragioni dell'alunno *cognome e nome*, preso atto del rifiuto di svolgere l'attività alternativa propostagli, viene comminata la presente ammonizione scritta per il seguente motivo:

descrivere in modo succinto ed esauriente il comportamento o l'atto sanzionato

Il D.S. o V.D.S. appone il timbro personale e firma.

3.6 – 3.7 art. 3 R.D. allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.

Premessa: questa sanzione viene applicata in caso di comportamenti o fatti particolarmente gravi commessi da alunni o in caso di reiterazione di comportamenti sanzionabili di cui venga a conoscenza qualsiasi persona interna alla scuola sia esso collaboratore, applicato, docente, D.S.G.A., D.S.

3.6.1 il docente assiste o viene direttamente a conoscenza dei fatti o comportamenti sanzionabili

1. Il docente stesso, dopo adeguata ponderazione, contesta verbalmente all'alunno il comportamento o l'infrazione commessa e gli chiede le ragioni. Al termine, se del caso, fatte le dovute valutazioni, richiede la sanzione dell'allontanamento fino ad un massimo di 15 giorni a mezzo diario di classe su cui effettua la seguente annotazione-richiiesta:

"Sentite le ragioni dell'alunno *cognome e nome*, avendo egli*sintetica ed esauriente descrizione dei fatti o dei comportamenti* si richiede l'allontanamento dalla scuola per un periodo di giorni (max. 15 giorni).

Data e firma del docente.

2. Il docente, a mezzo collaboratore scolastico del piano, invia senza indugio il diario di classe contenente la annotazione-richiiesta al D.S. o ad un suo collaboratore che avrà cura di informare celermente il D.S. o il V.D.S.

3. Il D.S. o il V.D.S. convoca l'alunno e il docente proponente insieme o separatamente (a sua discrezione) e, sentite le ragioni di entrambe le parti:

- **a** rigetta la proposta di sanzione disciplinare spiegandone i motivi (fine procedura).

- **b** notifica l'apertura del procedimento all'alunno ed ai suoi genitori entro 5 giorni dalla

proposta e provvede a convocare il Consiglio di classe entro 5 giorni

- **b 1** Il consiglio di classe, all'uopo convocato, inizia il procedimento dando la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere notizia dei fatti, quindi passa la parola all'alunno da giudicare per sentirne le ragioni. I componenti del consiglio di classe possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera – a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando al possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è trasmesso al Dirigente scolastico che cura la comunicazione alla famiglia dello studente di quanto deliberato.

3.6.2 Il D.S. assiste o viene a conoscenza direttamente o indirettamente di fatti o comportamenti sanzionabili

1. Il D.S. stesso, fatti i dovuti accertamenti, valutati attentamente fatti, atti e circostanze, convoca l'alunno/i e lo/i invita ad esporre le proprie ragioni.

2. Il D.S. sentite le ragioni dell'alunno:

- **a** rigetta la proposta di sanzione disciplinare spiegandone i motivi (fine procedura).

- **b** notifica l'apertura del procedimento all'alunno ed ai suoi genitori entro 5 giorni dalla proposta, e provvede a convocare il Consiglio di classe entro 5 giorni

- **b.1** . vedi 3.6.1- comma 3.b e seg.

3.6.3 Il V.D.S. o il D.S.G.A. o un collaboratore, o un applicato assiste o viene a conoscenza direttamente dei fatti o comportamenti sanzionabili

1. Il V.D.S. o il D.S.G.A. o un collaboratore, o un applicato, che assiste o viene a conoscenza direttamente o indirettamente di fatti o comportamenti sanzionabili tenuti da alunni, ne dà immediata comunicazione verbale al D.S. . In caso di assenza del D.S. ne dà informazione ad un collaboratore del D.S. che avrà cura di informarne tempestivamente Il D.S. o il V.D.S.

2. Il D.S. o il V.D.S. convoca l'alunno e la persona che ha avuto conoscenza dei fatti insieme o separatamente (a sua discrezione) e, sentite le ragioni di entrambe le parti:

- **a** rigetta la proposta di sanzione disciplinare spiegandone i motivi (fine procedura).

- **b** notifica l'apertura del procedimento all'alunno ed ai suoi genitori entro 5 giorni dalla proposta, e provvede a convocare il Consiglio di classe entro 5 giorni

- **b1** vedi 3.6.1- comma 3.b e seg.

3.8 – 3.9 – 4.10 art. 3 R.D. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni.

allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi - allontanamento definitivo dalla scuola

1. Per quanto alle modalità di accertamento della mancanze disciplinari e dei fatti sanzionabili, delle procedure, dalla apertura fino alla comunicazione al D.S., sono quelle previste per le sanzioni di cui al punto 3.6 – 3.7.

2. Il D.S., avuta conoscenza dei fatti e verificato l'accaduto, all'occorrenza, pone immediatamente in essere tutte le misure idonee a far cessare l'eventuale stato di pericolo per le persone o cose, provvedendo – se del caso – ad informare l'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e l'organo scolastico superiore. Convoca quanto prima il Consiglio di classe.

3. Il C.d.C., valutata attentamente la situazione, sentito il proponente la sanzione e, se possibile, l'alunno da giudicare, formula le proprie proposte da presentare al Consiglio di Istituto. Il verbale è trasmesso al Dirigente scolastico che cura di darne comunicazione:

- al Presidente del Consiglio di Istituto, allegandovi copia del verbale della seduta del Consiglio di classe
- alla famiglia dello studente
- allo studente stesso

4. Il Presidente del Consiglio di Istituto, ricevuta la comunicazione del Dirigente scolastico, provvede a convocare entro 8 giorni il Consiglio stesso ad invitare lo studente da giudicare a presenziare il C.I. stesso. L'alunno da giudicare, ove impossibilitato a partecipare per gravi e documentati motivi, può delegare un familiare o altra persona.

5. La seduta del Consiglio di Istituto, quando convocato ai sensi del punto 3.8.3., inizia con la lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta del Consiglio di classe; dà poi la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere ulteriori notizie dei fatti, quindi passa la parola all'alunno da giudicare per sentirne le ragioni. I componenti del consiglio di Istituto possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera – a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando la possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è trasmesso al Dirigente scolastico che cura la comunicazione allo studente e alla sua famiglia dello studente di quanto.

4 Impugnazioni e ricorsi: art. 8 R.D.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia che decide nel termine di dieci giorni.

2. Il ricorso contro l'irrogazione o meno di una sanzione disciplinare deve essere redatto in forma scritta ed indirizzato al Presidente dell'Organo. Entro 5 giorni dalla richiesta il Presidente convoca l'Organo di garanzia.

3. L'Organo di garanzia, sentito l'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare e lo studente, decide entro il termine di dieci giorni e adotta il provvedimento:

- **a** di conferma della sanzione
- **b** di annullamento della sanzione
- **c** ovvero offre ancora la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o di accrescimento ed approfondimento dell'impegno personale

4. Qualora il ricorso sia presentato dal proponente la sanzione disciplinare, l'Organo di garanzia sentito il Dirigente scolastico ed il proponente conferma il rigetto o richiede la convocazione del Consiglio di classe ponendo all'OdG l'esame della proposta di sanzione disciplinare

Composizione dell'organo di garanzia

- Dirigente Scolastico: Maria Rita Salvi
- Presidente Consiglio di Istituto: Marco Balestri
- Docente designato dal Consiglio di istituto: Rosa Riccioni
- Rappresentante degli alunni: Salvatore Fucito

IMPORTANTE

Essendo le sanzioni disciplinari atti amministrativi gravi:

- la descrizione dei fatti e dei comportamenti sanzionabili , riportata su registri, atti, ecc. deve essere sintetica, chiara e leggibile (evitando se possibile descrizione... pittoresche)
- la firma apposta in calce dall'organo erogante deve essere chiara e leggibile.
- **Non sono consentite sanzioni erogate a tutta la classe in quanto contrastanti con l'art. 1 R.D. (vedi sotto)**
- **di tutte le sanzioni inflitte deve essere fatta annotazione da parte di un applicato all'uopo individuato che avrà cura di:**
 - o trasmettere un riepilogo, suddiviso per classe, ai rispettivi coordinatori, prima del ricevimento delle famiglie, affinché queste sia responsabilizzate sul comportamento dei propri figli.
 - o trasmettere un riepilogo, suddiviso per classe, ai rispettivi consigli convocati in sede di scrutinio perché se ne tenga conto in sede di scrutinio nel momento della attribuzione del voto di condotta.

- **Il coordinatore di classe ha il compito di verificare periodicamente il Diario di Classe, verificare le sanzioni inflitte, e se del caso darne adeguata informazione, al C.d.C., al D.S., ai suoi collaboratori, alle famiglie della'alunno**

ESTRATTO REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1 - Principi

1. omissis
2. omissis
3. omissis

4. La responsabilità disciplinare è personale. Ecc.

Articolo 2 - Mancanze disciplinari

2. Sono infrazioni disciplinari i comportamenti individuali che ledono la dignità delle persone, che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche, che danneggiano la morale altrui, che mettono a repentaglio la sicurezza e la salute degli altri, che danneggiano le attrezzature didattiche che disattendono le disposizioni organizzative previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento,
3. Per le infrazioni disciplinari che costituiscono anche reato, il Dirigente scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.
4. Sono sanzionabili pecuniariamente quelle infrazioni disciplinari che si configurano nella mancanza di rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute e la mancanza di rispetto delle strutture e delle attrezzature e delle norme di legge in generale :
 - infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola
 - infrazione delle norme che regolano l'utilizzo degli spazi adibiti a parcheggio
 - danneggiamento volontario o per incuria / trascuratezza delle attrezzature e delle strutture scolastiche
5. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Articolo 3 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1.1 ammonizione scritta dal docente sul diario di classe
- 3.2 ammonizione scritta dal docente sul diario di classe e validata dal Dirigente scolastico
- 3.3 ammonizione scritta dal docente sul diario di classe e validata dal Docente Vicario
- 3.4 ammonizione scritta dal Dirigente scolastico sul diario di classe
- 3.5 ammonizione scritta dal Docente Vicario sul diario di classe
- 3.6 sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni
- 3.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
- 3.8 allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
- 3.9 allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Articolo 3 bis – Sanzioni alternative

All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare è offerta all'alunno la possibilità di convertire la stessa in una delle seguenti attività alternative:

- a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.
- b) Attività di manutenzione, tinteggiature e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, ecc.).
- c) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale.
- d) Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo.
- e) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto
- f) Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- g) Attività di collaborazione con i responsabilità della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali.
- h) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.